

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

(n.)

DISEGNO DI LEGGE (n.)

presentato dai deputati: Sammartino, Anselmo, Nicotra, Ruggirello e Sudano

Misure per il contrasto all'evasione tariffaria nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

----0----

Onorevoli colleghi,

quelle relative ai servizi Trasporto pubblico locale e regionale sono tra le più rilevanti competenze della Regione, con un significativo impatto sulla mobilità dei cittadini, sullo sviluppo del turismo e per una programmazione sostenibile in termini sociali ed ambientali della mobilità urbana ed interurbana.

Il settore del TPL risente, purtroppo, del fenomeno dell'evasione tariffaria, che sottrae alle aziende pubbliche e private che esercitano il servizio importanti risorse e determina un'inaccettabile penalizzazione ai danni dei cittadini onesti che regolarmente pagano il servizio fruito.

L'assenza di una chiara disciplina legislativa regionale rende difficile l'implementazione di un'efficace azione di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria nei servizi di Trasporto Pubblico locale e regionale.

Per superare tale criticità, in linea con la disciplina adottata con successo da altre Regioni, si propone perciò l'adozione di una normativa organica che ribadisca diritti, doveri ed obblighi per utenti e gestori e regolamenti l'attività di accertamento, quale esercizio legittimo di funzioni di polizia amministrativa, e di riscossione delle sanzioni.

L'articolo 1 indica gli obblighi a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, che devono munirsi di valido ed idoneo titolo di viaggio, procedere alla convalida e, ove richiesto, all'esibizione agli addetti all'accertamento.

L'articolo 2 dichiara le sanzioni a carico degli utenti in caso di violazioni. L'utente sprovvisto di titolo di viaggio valido è soggetto al pagamento della tariffa per il servizio fruito e ad una sanzione d'importo compreso fra un minimo di 60 ed un

massimo di 120 volte la misura della stessa tariffa. Nel caso di utilizzo di titoli contraffatti l'importo della sanzione è compreso fra un minimo di 80 ed un massimo di 160 volte la tariffa evasa. Eguale sanzione è prevista nei casi di utilizzo di atti e dichiarazioni non veritiere per l'ottenimento di agevolazioni o esenzioni.

Vengono altresì disciplinati i casi di contestazione della violazione a soggetti minori o incapaci o di impossibilità per l'utente di esibire un abbonamento in corso di validità (all'utente rimane la possibilità di evitare la sanzione, pari al triplo della tariffa evasa, esibendo presso la sede del gestore il documento entro cinque giorni).

Laddove l'utente che abbia compiuto la violazione proceda all'immediata oblazione la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo.

La sanzione è applicata nel massimo in caso di comportamento reiterato.

L'articolo 3 indica gli obblighi dei gestori, che sono tenuti a dare opportuna pubblicità alla misura ed alle modalità di pagamento delle sanzioni mediante affissione sui mezzi, alle fermate di capolinea e sui propri siti internet.

L'articolo 4 attribuisce la competenza all'accertamento ed alla contestazione al personale dipendente delle società che gestiscono il servizio, in possesso di apposita autorizzazione del competente Dipartimento regionale.

L'articolo 5 definisce i requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di accertatore, individuati nell'assenza di condanne penali e regolare godimento dei diritti politici nonché nella frequenza ad appositi corsi formativi. Il personale in questione afferirà ad apposito elenco istituito presso il Dipartimento regionale competente.

L'articolo 6 disciplina i corsi di formazione per gli accertatori, i relativi contenuti e la prova finale. I corsi potranno essere promossi da enti bilaterali, organismi accreditati di formazione e dalle stesse società di trasporto a capitale pubblico. Gli oneri relativi saranno a carico delle società che esercitano il servizio.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di pagamento delle sanzioni, prevedendo che lo stesso possa avvenire nella misura minima entro il termine di 40 giorni dalla data della contestazione della violazione. In caso d'inadempienza dell'utente i soggetti gestori potranno procedere all'emissione di ordinanze ingiuntive nella misura massima della sanzione e, di seguito, alla riscossione coattiva.

L'articolo 8 reca disposizioni transitorie riguardanti i soggetti che già esercitano l'attività accertativa presso le aziende di trasporto.

L'articolo 9, infine, ribadisce come dalle disposizioni della presente legge non possano derivare nuovi o maggiori oneri per il Bilancio della Regione.

----0----

DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Obblighi degli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido e idoneo titolo di viaggio, a convalidarlo ove previsto, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta ai soggetti di cui all'articolo 5, anche dopo la discesa e in corrispondenza della fermata/capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari.

2. Si intendono titoli di viaggio i biglietti, gli abbonamenti, le tessere personali elettroniche ed ogni altro mezzo, cartaceo o elettronico, che attesti l'avvenuto pagamento della corsa sul servizio di trasporto pubblico locale.

3. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica, nonché per quelli specificamente individuati dal gestore, ivi compresi gli abbonamenti, per i quali sia resa idonea pubblicità all'utenza, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle prescrizioni indicate dal gestore, in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto.

Art. 2.

Violazioni e sanzioni

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale che risultino sprovvisti di valido e idoneo titolo di viaggio per l'utilizzo di trasporti locali e regionali, inclusi i servizi speciali, metropolitani e ferroviari, sono tenuti a:

a) il pagamento della tariffa ordinaria, eventualmente determinata a partire dal capolinea di partenza a quello di arrivo;

b) il pagamento di una sanzione amministrativa d'importo compreso fra un minimo di 60 ed un massimo di 120 volte quello della tariffa ordinaria di viaggio.

2. Qualora il trasgressore provveda all'oblazione direttamente nelle mani dell'agente accertante, all'atto della contestazione dell'illecito, l'importo della sanzione amministrativa è ridotto ad un terzo del minimo indicato al comma 1, lett.b) del presente articolo.

3. Agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale o regionale titolari di regolare abbonamento nominativo che non siano in grado di esibire il relativo titolo all'agente accertante è applicata una sanzione pari al triplo della tariffa ordinaria relativa alla tratta di riferimento, se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla contestazione presenta l'abbonamento ai competenti uffici aziendali. Qualora la presentazione dell'abbonamento non avvenga nel termine previsto si applicano le sanzioni ordinarie di cui al comma 1.

4. Qualora la violazione sia stata compiuta da un minore di anni 18 o da incapace, è consentito il pagamento degli importi di cui ai commi 2 e 3, agli esercenti la potestà genitoriale o a chi è tenuto alla sorveglianza, entro il terzo giorno successivo non festivo dalla data della contestazione, qualora non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata ai medesimi soggetti.

5. Gli utenti di servizi di trasporto pubblico locale che facciano uso di titoli di viaggio contraffatti o alterati per l'utilizzo di trasporti locali e regionali, inclusi i servizi speciali, metropolitani e ferroviari, sono tenuti a:

a) il pagamento della tariffa ordinaria, eventualmente determinata a partire dal capolinea di partenza a quello di arrivo;

b) il pagamento di una sanzione amministrativa d'importo compreso fra un minimo di 80 ed un massimo di 160 volte quello della tariffa ordinaria di viaggio.

6. Nei casi di cui al comma 5 l'agente accertante procede, in ogni caso, al ritiro del titolo di viaggio contraffatto o alterato.

7. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 316 ter del codice penale, agli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale che, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, o attraverso l'omissione di informazioni dovute, conseguono il beneficio della libera circolazione o di tariffe agevolate per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, sono tenuti a:

a) il pagamento della tariffa ordinaria, eventualmente determinata a partire dal capolinea di partenza a quello di arrivo, ovvero della differenza tra l'importo pagato e quello dovuto;

b) il pagamento di una sanzione amministrativa d'importo compreso fra un minimo di 80 ed un massimo di 160 volte quello della tariffa ordinaria di viaggio, ovvero della differenza tra l'importo pagato e quello dovuto;

8. La sanzione amministrativa calcolata nel massimo si applica, comunque, in caso di comportamento reiterato ai sensi dell' articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Obblighi dei gestori

1. I gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e/o regionale sono tenuti ad assicurare adeguata pubblicità ed informazione all'utenza circa la misura e l'applicazione delle sanzioni e le modalità di pagamento delle stesse, dandone riscontro nelle proprie condizioni generali di trasporto e dandone pubblicità a bordo dei mezzi, in corrispondenza delle fermate di capolinea dei mezzi pubblici o all'interno dei locali aziendali nel caso di impianti speciali, metropolitani o ferroviari e sul sito internet.

Art. 4.

Competenza all'accertamento e alla contestazione delle violazioni

1. Ferma restando la competenza dei soggetti di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 2, provvede il personale dipendente della società esercente il servizio di trasporto pubblico locale e regionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, appositamente incaricato dalla società esercente il trasporto pubblico e che sia stato autorizzato dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano e contestano ogni altra violazione, punita con sanzione amministrativa, in materia di trasporto pubblico locale.

3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui all'articolo 2, comma 7, provvede la società esercente il servizio di trasporto pubblico.

Art. 5. *Accertatori*

1. Al fine dell'ottenimento della qualifica di accertatore è necessaria:

a) la presentazione da parte della società della dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni ed integrazioni, attestante che il personale incaricato abbia il godimento dei diritti politici e non abbia subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione;

b) la frequenza con esito favorevole, da parte del personale incaricato dalla società esercenti il trasporto pubblico locale o regionale, del corso di cui all'articolo 6;

2. Per il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, i gestori sottopongono al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti richiesta nominativa di autorizzazione all'espletamento delle funzioni ai sensi del comma 1 dell'articolo 4.

3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2, le persone incaricate dell'accertamento e della contestazione delle violazioni acquisiscono la qualifica di agente di polizia amministrativa cui conseguono gli effetti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

4 . E' istituito presso Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti l'elenco regionale dei soggetti autorizzati, ai sensi del presente articolo, ad accertare e contestare le violazioni di cui alla presente legge. Il Dipartimento è competente riguardo all'iscrizione, alla cancellazione ed alle eventuali variazioni dell'elenco di cui al presente comma.

Art. 6. *Corsi formativi*

1. Per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni corredate di sanzione amministrativa in materia di trasporto pubblico locale è necessaria la frequenza ai corsi formativi di cui al comma 2 ed il superamento dei relativi esami finali.

2. I corsi formativi possono essere promossi, anche mediante forme di partenariato, da:

a) enti ed organismi accreditati sul territorio regionale per l'erogazione di servizi di formazione continua;

- b) dalle entità bilaterali individuate dalla contrattazione collettiva di settore;
- c) per le società a totale partecipazione della Regione o degli enti locali e le società di pubblico servizio ferroviario da parte delle aziende stesse.

3. I corsi formativi di cui al presente articolo devono prevedere l'insegnamento della disciplina sostanziale e formale delle sanzioni amministrative, nonché di nozioni di diritto e di procedura penale..

4. Alla conclusione del corso si svolgono le relative prove d'esame per l'accertamento dell'idoneità.

5. I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi sono soggetti ai controlli ed alle procedure e modalità di registrazione e vidimazione previste a livello generale per le attività di formazione continua ai sensi della vigente disciplina.

6. Gli oneri per le attività formative di cui al presente articolo sono posti a carico dei gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Art. 7.

Pagamento delle sanzioni

1. Il pagamento delle somme dovute per le violazioni di cui alla presente legge, con esclusione delle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 2, può essere effettuato nella misura minima prevista dai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 2, entro i 40 giorni successivi alla contestazione dell'infrazione, mediante versamento diretto presso la sede del gestore o a mezzo di pagamento tramite conto corrente postale, bonifico bancario o postale o altra modalità tracciabile prevista dal vigente ordinamento.

2. Il rappresentante legale del gestore o altro soggetto dallo stesso delegato nelle forme di legge, decorso infruttuosamente il termine indicato dal precedente comma, è competente ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24 gennaio 1981, n.689, ad emettere l'ordinanza ingiuntiva per il pagamento della sanzione nella misura massima prevista dai commi 1, 5 e 7 dell'articolo 2.

3. L'ordinanza di cui al precedente comma è notificata agli interessati con le modalità previste dall'ordinamento statale. Per l'emissione delle ordinanze i gestori potranno avere accesso alle banche dati anagrafiche dei Comuni e della Regione, limitatamente alla consultazione delle posizioni dei soggetti interessati, con le forme ed entro i limiti previsti dal vigente ordinamento statale.

4. La società esercente il servizio può procedere alla riscossione coattiva delle somme non riscosse ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla società esercente il servizio di trasporto pubblico.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Il personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale e locale che alla data di entrata in vigore già eserciti le funzioni di verifica ed accertamento, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), è autorizzato allo svolgimento delle funzioni di accertatore ed acquisisce in via transitoria la qualifica di agente di polizia amministrativa previa comunicazione, corredata della prescritta documentazione, al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti da parte del gestore del servizio di trasporto pubblico locale.

2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espletamento delle attività di accertamento i gestori possono avvalersi anche di personale non appartenente al proprio organico munito di qualifica di guardia particolare giurata secondo le previsioni di cui al D.M. 15 settembre 2009, n.154, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a).

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti provvede, entro il termine inderogabile di 30 giorni, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. Decorso infruttuosamente il termine di cui al presente comma l'autorizzazione s'intende rilasciata ad ogni effetto in via ordinaria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esentato dall'effettuazione dei corsi di cui all'articolo 6.

Art. 9.

Disposizioni attuative e finali

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri il Bilancio della Regione.

2. La gestione e la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 5, comma 4, è operata dagli uffici del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali

Art. 10.

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.